



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di MODENA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2013 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. FIORINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST n. 18, MODENA, presso il difensore avv. FIORINI FABRIZIO;

RICORRENTE

contro

SOC. COOP.

RESISTENTE CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

La parte ha concluso come da ricorso introduttivo (pagine nn. 3 e 4).

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 14/8/13, il ricorrente ricorreva al Tribunale di Modena, quale giudice del lavoro, chiedendo che la soc. coop. fosse condannata al pagamento della complessiva somma di €. 23.156,64 a titolo di differenze retributive non pagate dalla società cooperativa, suo ex datrice di lavoro.

Affermava che: 1) aveva lavorato alle dipendenze della società cooperativa dal 2/5/07 all'1/2/08, dal 6/10/08 al 16/10/09 e dal 13/7/10 al 24/9/11 quale autista presso l'unità operativa della società a [redacted] ove aveva concluso il contratto di lavoro con [redacted]; 2) era [redacted] che gli indicava le tratte sia giornaliere che settimanali che doveva percorrere; 3) le tratte erano sia nazionali che internazionali e l'orario da lui osservato era dalle 6,00/6,30 alle 18,30/19,00 dal lunedì - o dalla domenica sera - al venerdì; 4) era stato pagato solo in parte, anche in relazione alla tredicesima e quattordicesima mensilità, alle indennità per le festività e al trattamento di fine rapporto; 4) aveva diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo - per complessivi €. 23.156,64 - per i periodi



lavorati e non pagati, comprese appunto le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità per le festività e di trattamento di fine rapporto.

Da qui l'odierna controversia.

Benché ritualmente citata, soc. coop. restava contumace.

La causa era istruita a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 10/6/14 e, dopo la loro assunzione, era decisa all'udienza del 12/4/16 mediante lettura del dispositivo.

Le domande del ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte.

Anzitutto il testimone , collega del ricorrente anch'egli autista della società cooperativa, ha riferito che il ricorrente: 1) aveva lavorato alle dipendenze della società cooperativa dal 2/5/07 all'1/2/08, dal 6/10/08 al 16/10/09 e dal 13/7/10 al 24/9/11 quale autista presso l'unità operativa della società a Modena ove aveva concluso il contratto di lavoro con ; 2) quale autista era che gli indicava le tratte sia giornaliere che settimanali da percorrere, come faceva anche con lui; 3) le tratte erano sia nazionali che internazionali e l'orario di lavoro dalle 6,00/6,30 alle 18,30/19,00, dalla domenica sera al venerdì sera; 4) in parecchie occasioni aveva fatto percorso le tratte - sia nazionali che internazionali - insieme al ricorrente, altre volte era invece andato da solo; 5) il luogo di lavoro era Modena, via ove la società aveva una sede operativa e ove nell'adiacente piazzale il ricorrente tutti i giorni ritirava l'automezzo che guidava per effettuare i trasporti.

E tali circostanze sono state confermate anche dal teste , anch'egli collega del ricorrente, autista dipendente della società cooperativa.

Se così è, possono ritenersi provati sia l'esistenza dei tre rapporti di lavoro, nelle date indicate, sia anche l'orario svolto dal ricorrente, e in particolare, 6,00/6,30 alle 18,30/19,00, dalla domenica sera al venerdì sera. La conferma dell'orario deriva anche dalla testimonianza di - il sindacalista che ha redatto i conteggi - che ha riferito che ha calcolato l'orario non solo con riferimento a quanto dichiarato dal ricorrente - e confermato dai testimoni - ma anche sulla base dei dischi cronotachigrafi di cui il ricorrente era in possesso (documenti dal n. 10 al n. 15 di parte ricorrente), che attestano gli orari dei vari viaggi e che costituiscono anch'essi un elemento di prova circa l'orario svolto dal ricorrente.

Alla luce delle testimonianze escusse deve ritenersi che quelli siano stati i periodi di lavoro svolto e in quell'orario.

Deve quindi essere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra , e l' soc. coop. dal 2/5/07 all'1/2/08, dal 6/10/08 al 16/10/09 e dal 13/7/10 al 24/9/11.

Circa il *quantum* del credito retributivo invocato, alla luce dei conteggi compiuti - e allegati al ricorso - deve ritenersi che il suo credito retributivo ammonti a €. 1.100,78.

In tale misura la retribuzione è indicata nello sviluppo dei calcoli ove ne è precisato l'ammontare nei vari periodi dal 2/5/07 all'1/2/08, dal 6/10/08 al 16/10/09 e dal 13/7/10 al 24/9/11.

A tale proposito deve osservarsi che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, anche se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie, il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, può essere assunto a parametro della determinazione della misura della retribuzione limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, e dunque



con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. La giusta retribuzione deve poi essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza.

Per tali motivi il contratto collettivo, quale norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il parametro più adeguato per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c. (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 153/12, ma anche - fra le tante - Cass. civ., sez. lav., n. 18584/08).

A ciò occorre aggiungere che costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 24092/09).

Se così è, appare corretto la determinazione della retribuzione operata dalla ricorrente con riferimento al contratto collettivo di settore, per tutti gli istituti retributivi indicati nei conteggi, le cui modalità di redazione sono state esplicitate dal teste funzionario sindacale della che li ha redatti.

soc. coop. deve essere condannata al pagamento a favore di della somma complessiva di €. € 23.156,64 a titolo di differenze retributive.

Su di essa sono poi dovuti ex art. 429/3 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

soc. coop., restando contumace, non ha dato alcuna prova di avere pagato il ricorrente oltre a quanto lo stesso ricorrente ammette, prova di cui era onerato.

soc. coop. deve infine essere condannata al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La pluralità delle questioni trattate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1227/13 promossa da contro soc. coop., in persona del presidente *pro tempore*, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e soc. coop. dal 2/5/07 all'1/2/08, dal 6/10/08 al 16/10/09 e dal 13/7/10 al 24/9/11;
- condanna oc. coop. al pagamento a favore di ) della complessiva somma di € 23.156,64, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna soc. coop. alla pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna ) soc. coop. al pagamento a favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;



- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  
Modena, 19/4/16

*Il giudice del lavoro*  
*dott. Luigi Bettini*

